

Codice A1615A

D.D. 21 gennaio 2021, n. 30

L.r. 14/2019 art. 8. D.G.R. n. 1-1740 del 28 luglio 2020 e D.D. n. 727/A1615A dell' 11 dicembre 2020. Approvazione delle procedure per la presentazione dei progetti in attuazione del Programma annuale per la montagna annualità 2020.



ATTO DD 30/A1615A/2021

DEL 21/01/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna**

OGGETTO: L.r. 14/2019 art. 8. D.G.R. n. 1-1740 del 28 luglio 2020 e D.D. n. 727/A1615A dell' 11 dicembre 2020. Approvazione delle procedure per la presentazione dei progetti in attuazione del Programma annuale per la montagna annualità 2020.

Premesso che la legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” prevede:

all'articolo 8 che lo sviluppo socio-economico dei territori delle Unioni montane avvenga anche tramite il Programma annuale di attuazione per la montagna, il quale individua le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali;

all'articolo 11 (Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo) che una quota non inferiore a un terzo delle risorse di cui al comma 2 lettera a) sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del Programma annuale per la montagna.

Visto che:

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/R del 25 giugno 2020 è stato approvato il Regolamento regionale relativo al "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo”;

con D.G.R. n. 1-1740 del 28 luglio 2020 sono state individuate le modalità applicative del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2020 stabilendo, tra l'altro, che una quota pari al 68,2 % della previsione a bilancio del fondo sia destinata per le finalità e secondo i principi di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'art. 2 del Regolamento n. 3/R, e che la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna sia pari a un terzo della suddetta quota;

con D.D. n. 551/A1615A del 13 ottobre 2020 sono state approvate, tra l'altro, le somme attribuibili alle singole Unioni montane per l'attuazione del Programma annuale per la montagna di cui

all'articolo 8 della l.r 14/2019;

con D.D. n. 727/A1615A dell'11 dicembre 2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.894.094,51 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/2020 a favore delle Unioni montane per il programma annuale di attuazione per la montagna - annualità 2020.

Considerato che con D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre 2020 è stato approvato il programma annuale di attuazione per la montagna - annualità 2020, in cui sono state delineate le seguenti quattro macrolinee di azione:

Macro linea d'azione n. 1 - Interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

Macro linea d'azione n. 2 - Interventi di sistemazione del territorio montano;

Macro linea d'azione n. 3 - Attuazione degli interventi nei plessi scolastici montani;

Macro linea d'azione n. 4 - Altri interventi;

ed è stato stabilito che i progetti di fattibilità devono essere presentati dalle Unioni montane entro e non oltre il 01/03/2021;

considerato inoltre che la sopracitata deliberazione demanda al Settore Sviluppo della montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del programma annuale per la montagna;

ritenuto pertanto di approvare le procedure di presentazione dei progetti da parte delle Unioni montane beneficiarie e le disposizioni tecnico-operative per la loro realizzazione, secondo le modalità descritte nel documento allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- L.r. n. 23/2008 s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- D.G.R. n. n. 8-1190 del 3 aprile 2020 "Artt. 22 e 24 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento dell'incarico di responsabile del settore SC A1615A "Sviluppo della montagna" articolazione della direzione A1600A Ambiente, energia e territorio all'arch. Francesco Leccese";
- Legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

- Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.";
- Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie";
- L. 241/90 e s.m.i.

determina

- di approvare le procedure del "Programma annuale di attuazione per la montagna per l'anno 2020" secondo le modalità riportate nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Francesco Leccese

Allegato

Programma annuale di attuazione per la montagna per l'anno 2020

L.r. 14/2019 art. 8

Procedure

A) Premessa

Con D.G.R n. 8-2563 del 18 dicembre 2020 è stato approvato il programma di attuazione per la montagna per l'anno 2020 che individua le seguenti macrolinee di azione:

Macro linea d'azione n. 1 - Interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

I fondi assegnati potranno essere utilizzati per rafforzare gli interventi nell'ambito dell'emergenza da COVID-19 per il perseguimento di una o più delle seguenti finalità:

- assistenza socio-sanitaria e logistica;
- potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale;
- acquisto di DPI a favore di scuole, RSA, ecc.;
- contributi per esercizi commerciali che attivino le consegne a domicilio;
- contributi per iniziative di consegna dei farmaci a domicilio.

Le indicazioni di cui sopra hanno valore esemplificativo e non esaustivo.

Macro linea d'azione n. 2 - Interventi di sistemazione del territorio montano.

I fondi del programma annuale potranno essere destinati ad interventi di manutenzione straordinaria, di prevenzione del rischio idrogeologico o di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate da eventi alluvionali quali, ad esempio:

- manutenzione straordinaria di sentieri inseriti nel catasto regionale;
- interventi localizzati di sistemazione idrogeologica;
- manutenzione straordinaria delle strade comunali;
- manutenzione straordinaria delle piste agrosilvopastorali;
- interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati di alpeggio.

Macro linea d'azione n. 3 - Attuazione degli interventi nei plessi scolastici montani.

Sono ammesse al finanziamento le iniziative progettuali programmate per l'anno scolastico 2020/2021 che riguardino i seguenti ambiti:

A. Istituti scolastici statali in condizioni di criticità;

B. Razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse. Tale intervento riguarda esclusivamente il miglioramento dell'organizzazione didattica delle pluriclassi mediante il parziale sdoppiamento delle stesse in gruppi classe;

C. Altre iniziative non previste dal bando di cui alla D.D. n. 401/A1615A del 7 agosto 2020, destinate ad affrontare l'emergenza epidemiologica o a migliorare l'offerta formativa;

D. Attivazione di progetti didattici a distanza;

E. Iniziative per il trasporto scolastico o per la residenzialità degli studenti.

Macro linea d'azione n. 4 - Altri interventi

Saranno ammessi gli interventi di cui agli artt. 22 (Turismo sostenibile in ambiente montano) e 30 (Green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche) della l.r. 14/2019.

Il presente documento definisce i criteri per la presentazione delle schede progettuali e per la realizzazione degli interventi.

B) Disposizioni tecnico-operative

1) Scelta linee di intervento

E' ammessa la presentazione, per ogni Unione montana, di un massimo di sette proposte progettuali, anche rientranti in più macrolinee di azione.

Eventuali economie conseguenti alla chiusura dei procedimenti dei bandi o degli appalti potranno essere utilizzate per ulteriori interventi sulle medesime linee di azione per le quali l'Unione montana ha presentato la candidatura.

2) Modalità di attuazione

I progetti di fattibilità relativi al programma annuale 2020, redatti secondo il modello allegato, dovranno essere presentati dalle Unioni Montane al Settore Sviluppo della montagna entro e non oltre il 01/03/2021, firmati digitalmente dal legale rappresentante e trasmessi via PEC al seguente indirizzo: **montagna@cert.regione.piemonte.it**.

Con la trasmissione dei progetti, le Unioni montane dovranno attestare la conformità dei medesimi ai vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale.

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti e fatte salve eventuali richieste di integrazioni, con D.D. del Settore Sviluppo della montagna saranno approvati gli esiti dell'istruttoria, effettuata allo scopo di verificare la coerenza dei progetti proposti con il programma di cui alla D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre 2020; contestualmente si provvederà alla liquidazione delle risorse spettanti, così come ripartite con D.D. n. 551/A1615A del 13 ottobre 2020.

L'attuazione da parte dell'Unione montana degli interventi proposti potrà avvenire mediante l'attivazione di uno o più bandi o tramite la realizzazione di progetti; è inoltre ammessa la concessione di contributi su istanza di parte.

La concessione di contributi a bando o a istanza di parte potrà avvenire a favore di:

- a) enti pubblici o di diritto pubblico;
- b) enti ed organismi privati o a partecipazione pubblica, portatori di interessi diffusi;
- c) singole imprese;
- d) persone fisiche.

E' onere dell'Unione montana garantire l'acquisizione di tutti i permessi ed autorizzazioni (paesaggistica, urbanistica, sicurezza, vincolo idrogeologico ecc...) necessari per la corretta realizzazione degli interventi previsti.

In ogni caso, la concessione dei contributi dovrà essere conforme alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, in particolare per quanto riguarda i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché i principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda invece la realizzazione di progetti, questa dovrà avvenire in attuazione della normativa di cui al D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

3) Localizzazione interventi

Gli interventi dovranno essere attuati esclusivamente nel territorio di competenza dell'Unione Montana.

4) Tempi di realizzazione e rendicontazione degli interventi.

Sono ammessi i progetti/le iniziative le cui procedure di appalto/affidamento sono iniziate dopo il 01/01/2020. In ogni caso i progetti dovranno essere conclusi entro il 30/06/2022 e rendicontati entro il 30/09/2022.

5) Spese ammissibili.

Fermo restando quanto indicato al punto precedente, le spese, per essere ritenute ammissibili, devono essere state sostenute non prima del 01/01/2020; inoltre devono rispettare i principi di imputabilità e pertinenza al programma annuale e devono essere determinate in modo che sia possibile valutarne la congruità e la ragionevolezza.

A tal fine, per la stima delle spese e dei costi delle opere e per la successiva elaborazione dei computi metrici si dovrà fare riferimento al Prezzario vigente della Regione Piemonte, reperibile al seguente link: <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/> . Nei casi di specifiche voci non contemplate dal Prezzario sarà possibile ricorrere al confronto tra almeno tre preventivi di spesa.

I fondi del programma annuale non possono essere utilizzati per cofinanziare progetti già finanziati da altre linee di intervento regionali, statali o comunitarie.

Per la realizzazione degli interventi è invece ammessa la compartecipazione finanziaria dell'Unione montana o dei comuni facenti parte dell'Unione.

Tra i costi ammessi per la realizzazione delle iniziative contenute nel programma annuale potrà essere riconosciuta la spesa relativa al personale in organico all'Unione montana, nella misura massima del 10% del costo relativo al progetto o del 5% dell'importo rendicontato a bando.

Il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile, anche nel caso in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Nel caso in cui si ricorra a progettazione esterna all'ente potranno essere riconosciute le spese tecniche nella misura massima del 10% del progetto (iva inclusa).

6) Proroghe

L'Unione montana, per la realizzazione del programma annuale, potrà richiedere al Settore Sviluppo della montagna, per comprovati motivi, una proroga per un periodo massimo di 6 mesi.

7) Varianti

Eventuali varianti agli interventi presentati dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate dal Settore Sviluppo della montagna.

8) Documentazione da trasmettere

Entro il 01/03/2021 occorrerà inviare al Settore Sviluppo della montagna, con le modalità sopra indicate, la seguente documentazione:

- scheda progetto come da modello allegato, compilata in ogni sua parte e per ogni intervento proposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Unione montana;
- copia della Deliberazione dell'Ente di approvazione degli interventi proposti.

9) Rendicontazione-controlli-sanzioni

Le disposizioni relative alla rendicontazione, ai controlli e alle sanzioni verranno definite con successivo provvedimento del Settore Sviluppo della montagna.

Scheda progetto n. _____

Unione Montana _____

Macro linea d'azione n. _____

Titolo: _____

Descrizione intervento: _____

Modalità di attuazione:

- Bando
- Progetto
- Istanza di parte

Importo intervento:

Costo complessivo _____

di cui IVA _____

Tempi di realizzazione:

progetto già realizzato in tutto o in parte nel corso dell'anno 2020

progetto da realizzare:

tempi previsti _____

Si attesta che il progetto è conforme ai vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale.

Firma del Legale rappresentante